



PRESTAZIONI EBNAIP

L'EBNAIP istituisce una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata "Assistenza integrativa" di cui potranno usufruire i dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità del presente Titolo.

Le prestazioni sono le seguenti:

- per i lavoratori dipendenti:

- infortuni professionali;
- rimborso ticket in strutture SSN;
- rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
- assegno di natalità/adozione;

- per i datori di lavoro:

- infortuni professionali;
- rimborso ticket in strutture SSN;
- rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.

ART. 6 – Per i lavoratori dipendenti:

A) infortuni professionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	
Invalità permanente	€ 50.000,00	Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti

		percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00</i>
--	--	--

B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 nell'anno solare.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

C) rimborso visite specialistiche

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 nell'anno solare.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

D) prestazioni integrative

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Assegno di natalità/adozione	€ 600,00	Contributo una tantum per una nascita/adozione non cumulabile tra i genitori naturali/adottivi

ART. 7 – Per i datori di lavoro:

Infortuni professionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	

Invalidità permanente	€ 50.000,00	Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00.</i>
-----------------------	-------------	---

B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 nell'anno solare.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

C) rimborso visite specialistiche

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 nell'anno solare.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

ART. 8 – Per i datori di lavoro

Rimborso di quota economica giornaliera ai datori di lavoro che abbiano corrisposto ai lavoratori in caso di malattia l'indennità economica prevista dall'art. 134 del CCNL, con le seguenti modalità e misure.

1. lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:

dal 4° al 20° giorno € 11,00;

dal 21° al 180° giorno € 8,00;

2. lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:

dal 4° al 20° giorno € 8,00;

dal 21° al 180° giorno € 6,00;

3. lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:

dal 4° al 20° giorno € 4,00;

dal 21° al 180° giorno € 3,00.

ART. 9 – Diritto al rimborso

Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta all'EBNAIP tramite raccomandata o posta elettronica unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso, entro e non oltre un anno dall'evento sanitario, con riferimento alla data di recapito della domanda.

Il diritto al rimborso di cui all'art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall'INPS.

Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare all'EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l'assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l'anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione come da legislazione vigente.

ART. 10 – Corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi

La corresponsione del rimborso, nelle misure previste dai precedenti art. 6,7 e 8, avverrà entro 90 giorni successivi a quello di presentazione o di integrazione della documentazione e dell'accertamento dei requisiti nei casi di incompleto versamento delle quote.

La corresponsione degli indennizzi per decesso e per invalidità permanente è soggetta a denuncia entro un anno dal sinistro da parte del/dei beneficiario/i a ITAS MUTUA all'indirizzo e-mail agenzia.romaserfed@gruppoitas.it con le modalità previste nelle condizioni generali della polizza.

Il medesimo indirizzo e-mail può essere fruito per informazioni sulla polizza decesso e invalidità permanente.

ART. 11 – Decorrenza delle prestazioni

Nella prima fase di adesione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8 purché risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal CCNL all'art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.

Dal settimo mese di iscrizione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.

Le prestazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 6 mesi precedenti alla prestazione stessa e a condizione che risultino versati i contributi di cui all'art. 10 del CCNL per la totalità dei lavoratori dipendenti presso l'agenzia.